

Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

CAPO VIII

Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese

Art. 24

(Contributi per l'internazionalizzazione)(1)(2)(3)(4)(5)

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".

2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Note:

1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 24 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 115, comma 1, L. R. 47/1993

3 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

5 Articolo sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 3/2021

Art. 25

(Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)(2)(3)(4)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

- a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
- b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
- c) partecipazione a incontri business to business;
- d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
- e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
- f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
- h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/1993

2 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

4 Articolo sostituito da art. 59, comma 3, L. R. 3/2021

Art. 26

(Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)(1)(2)(3)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'impresе, di società consortile o di consorzio con attività esterna.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

3 Articolo sostituito da art. 59, comma 4, L. R. 3/2021

Art. 26 bis

(Internazionalizzazione digitale)(1)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;

b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;

c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;

d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;

e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;

f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;

g) organizzazione di eventi web-based.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 59, comma 5, L. R. 3/2021

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003 , a seguito della sostituzione del Capo VIII ad opera dell'articolo medesimo.